

OGGETTO: Presa d'atto stipula convenzione con l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Cagliari per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria prevista dal D. Lgs. n. 81/08.

MC

Il Direttore Amministrativo
certifica

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della A.S.L. N. 8-CA a partire dal 29 NOV. 2010 e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Coadiuvato dal

Direttore Amministrativo: Dr. Gianluca Calabrò
Direttore Sanitario: Dr. Ugo Storelli



Su proposta del Responsabile del Servizio Affari Generali:

PREMESSO che, l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Cagliari, ha richiesto la stipula della convenzione per la sorveglianza sanitaria di cui al decreto legislativo n° 81/08, per le prestazioni del medico competente, sino al 31.12.2011;

CONSIDERATO che in data 29/10/2010, è stata stipulata la convenzione di cui sopra, allegata al presente atto per formarne parte integrante;

RITENUTO di dover prendere atto della stipula della convenzione in oggetto;

CON il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

DELIBERA

Di prendere atto della stipula della convenzione, all'egata al presente atto deliberativo, per formarne parte integrante, tra l'Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari e l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Cagliari, per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria prevista dal decreto legislativo n° 81/08, sino al 31.12.2011;

di designare nell'incarico il Dr. Edmondo Cammi, come richiesto dall'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Cagliari;

di dare mandato al Servizio Bilancio per tutti gli adempimenti finanziari inerenti alla convenzione stessa.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(DOTT. GIANLUCA CALABRÒ)

IL DIRETTORE SANITARIO
(DOTT. UGO STORELLI)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(DOTT. EMILIO SIMEONE)

La presente copia, composta di n. 5 fogli è conforme all'originale esistente presso questo Ufficio - DPR 28.12.2000 N. 445.

Cagliari, 29 NOV. 2010
L'IMPIEGATO DELEGATO
(Silvana Usai)

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8 – Cagliari

CONVENZIONE



Convenzione tra l'Azienda Sanitaria Locale n.° 8 di Cagliari
e l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Cagliari,
per la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro – D. Lgs. n. 81/08.

L'anno 2010, 29 OTT. 2010 del mese di ottobre, in Selargius;

A handwritten signature in black ink.

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale n° 8 di Cagliari, di seguito per brevità indicata A.S.L., con sede in via Piero della Francesca n. 1, 09047 Selargius, CF. n° 02261430926, rappresentata dal Commissario Straordinario, Dott. Emilio Simeone e l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Cagliari, di seguito per brevità indicato Ordine dei Medici, con sede in via dei Carroz, n. 14, 09131 Cagliari, C.F. n° 80000050924, rappresentata dal Dott. Raimondo Ibba, in qualità di Presidente pro-tempore dell'Ordine, nonché datore di lavoro ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs 81/08.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'ASL predetta si obbliga, a decorrere dalla data odierna e sino al 31 12 2011, attraverso i propri dipendenti, alla fornitura complessiva dei servizi relativi alla sorveglianza sanitaria negli adempimenti del D.Lgs. n° 81/08;

Art. 2

Il contenuto della sorveglianza sanitaria oggetto della presente convenzione, comporta le seguenti prestazioni:

- a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
- b) accertamenti periodici per controllare lo stato salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Gli accertamenti di cui ai precedenti punti a) e b), comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche, mirati al rischio, ritenuti necessari dal "medico competente", i cui oneri si intendono a carico dell'ORDINE DEI MEDICI, alle tariffe previste dal Nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di



A handwritten signature in black ink.

assistenza specialistica ambulatoriale (Del. G.R. n. 19/6 del 28.4.1998) e successive revisioni.

Art. 3

Il medico competente, si obbliga inoltre a garantire, ai sensi dell'art. 25 del citato D.Lgs. n. 81/08 le seguenti prestazioni:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D. Lgs. 81/08 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente
- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;
- f) lettera soppressa;
- g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;



A handwritten signature.

- h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.Lgs. 81/08 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D.lgs. 81/08, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;



Art. 4

Trattandosi di rapporto fiduciario e considerata la responsabilità personale del sanitario incaricato della sorveglianza la ASL comunicherà i nominativi dei sanitari che possono effettuare le prestazioni, tra i quali l'Ordine dei Medici sceglierà quello di fiducia al quale attribuire la qualifica di "Medico Competente".

Art. 5

Il Medico Competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione dei medici specialisti scelti dal datore di lavoro che sopporta gli oneri, alle tariffe di cui al DPR 17.02.92 e successive revisioni.

Art. 6

Il Medico Competente, qualora a seguito degli accertamenti di cui all'art. 2 della presente convenzione, esprima un giudizio sull'idoneità parziale, temporanea o totale del lavoratore ne informa per iscritto il datore di lavoro ed il lavoratore;



Art. 7

Il costo annuo, per dipendente per il primo anno di attività è stabilito in € 36,15 + 8,5 %, calcolato sulla quota spettante al Medico Competente (95% dell'importo dovuto), pari a € 2,91 per oneri riflessi a carico dell'ASL n° 8 (imposta IRAP)

Art. 8

Il Medico Competente svolgerà l'attività oggetto della presente convenzione, al di fuori del proprio orario di servizio, nei giorni e nelle ore che saranno concordate con L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Cagliari, fatte salve le esigenze prioritarie della ASL n. 8 ;

Art. 9

I pagamenti relativi alle prestazioni oggetto della presente convenzione saranno effettuati con rate trimestrali posticipate. La ASL n. 8 di Cagliari, emetterà la fattura, a seguito di consegna al Servizio Bilancio della ASL, della rendicontazione delle prestazioni effettuate e di un prospetto, debitamente vistato dal Presidente dell'Ordine dei Medici, che indichi la data e l'orario, in cui è stata svolta l'attività in convenzione.

Art. 10

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa formale rinvio alle norme vigenti in materia.

Art. 11

Agli effetti della presente convenzione il domicilio delle parti viene fissato nella sede legale di ciascuna.

Art. 12

Le prestazioni oggetto della presente convenzione saranno inquadrare ai fini IVA ai sensi del D.P.R. 26.10.72 N° 633 e successive modifiche e integrazioni.

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a tassa fissa, per il combinato disposto artt. 5 e 40 D.P.R. 26.04.1986 n° 131.

Letto, confermato e sottoscritto

Li ottobre 2010

29 OTT. 2010




Per l'ASL n°8 Cagliari

Il Commissario Straordinario
Dr. Emilio Simeone




Per l'Ordine dei Medici

IL Presidente
Dr. Raimondo Ibba



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 1205 DEL 29 NOV. 2010
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dot. Gianfranco Valabro)
IL DIRETTORE SANITARIO (Dot. Ugo Ghirelli)
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO (Dot. Emilio Simeone)

AZIENDA - U.S.L. N. 8 CAGLIARI

Il presente allegato alla deliberazione n.
del è composto di
n. 4 fogli.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dot. Sara Angela Pngtori)